Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 febbraio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 febbraio 1952, n. 49.
Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tariffe *A*, *AA*, *B*, *BB*, *C* e *E* allegate alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, e la tariffa *D* allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, relative alle tasse di circolazione degli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe *A*, *AA*, *B*, *BB*, *C*, *D* e *E* allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'art. 5 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è soppresso e sostituito come segue:

« Con effetto dal 1° gennaio 1952 il provento delle tasse di circolazione è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.

In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi.

Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle provincie, per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia ».

Art. 3.

L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di lire 500 per ogni cavallo di potenza del motore, i seguenti autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:

1) trattrici stradali;

2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;

3) autospazzatrici;

4) autospazzaneve;

5) autopompe;

6) autoinaffiatrici;

7) autocarri attrezzi;

8) autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche

9) autocarri gru, per soccorsi e recuperi automobilistici,

10) autosgranatrici;

11) autotrebbiatrici;

12) autofunebri;

13) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

14) autoveicoli per disinfezioni.

15) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

16) autoveicoli per radio-cinema sonoro;

17) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, per i rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo cui sono accodati, per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli di campeggio e simili per i carrelli adibiti al trasporto di veicoli ferroviari su strada, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di lire 3000.

L'elenco di cui al primo comma può essere aggiornato con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo di potenza del motore.

Per le autoambulanze la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 120 per ogni cavallo di potenza del motore, in quanto siano provviste di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La tassa fissa per la circolazione di prova stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, è elevata a lire 40.000 per le autovetture, gli autocarri e rimorchi; a lire 6000 per i motocicli, le motocarrozzette, i motocarri, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere ed i motofurgoncini leggeri; a lire 3000 per gli autoscafi.

Per i velocipedi provvisti di motore ausiliario, avente cilindrata fino a centimetri cubi 50, la predetta tassa è stabilita nella misura di lire 3000, non suscettibile dell'abbuono del 60 per cento, previsto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni ».

Art. 5.

Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purchè non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 è concessa dal prefetto. A tale fine le aziende interessate debbono rivolgere al prefetto istanza corredata:

a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;

b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

Art. 7.

Il prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:

1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;

2) l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;

3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso può essere effettuato.

Il prefetto può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare la autorizzazione.

Nelle provincie nelle quali le prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al commissario del Governo, e dove questo manchi, al questore.

Art. 8.

Per i trasporti di cui all'art. 5 della presente legge deve essere corrisposta presso gli uffici esattoriali dell'Automobile Club d'Italia la tassa di circolazione nella misura fissa di lire 1000 annue per ciascuna delle persone trasportabili indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione.

Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e dovrà essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, giusta la tabella *D* allegata alla presente legge.

Art. 9.

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettua trasporto di persone su autocarri è punito con l'ammenda stabilita nell'art. 114 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, oltre le sanzioni fiscali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 88.

La suddetta infrazione importa il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente ai sensi degli articoli 81 e 94 del citato regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi, sebbene munito dell'autorizzazione, non osservi le prescrizioni di cui al precedente art. 7 o trasporti personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro.

Art. 10.

Il 1° comma dell'art. 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è sostituito dal seguente:

« Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva o autorizzati in via provvisoria, con o senza l'onere del servizio postale, vanno inoltrate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente nella circoscrizione ».

Art. 11.

La tassa di circolazione per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri già decorsi dall'inizio dell'anno solare.

A chi esegue il pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di un ventesimo sull'ammontare della tassa dovuta, prevista alla lettera *a*) dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.

Art. 12.

I mutilati e gli invalidi per qualsiasi causa sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per i propri velocipedi a motore, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le loro possibilità di deambulazione.

Il diritto al predetto beneficio è riconosciuto annualmente dall'Intendenza di finanza competente per territorio su documentata domanda degli interessati cui verrà rilasciato il disco-contrassegno « servizio esente » (S.E.).

Art. 13.

Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale tra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

Art. 14.

La circolazione di rimorchi alternativamente accodati alla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata.

Tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

2) l'autocarro e i rimorchi ad esso accodabili debbono appartenere allo stesso proprietario;

3) sulla licenza di circolazione dell'autocarro debbono essere trascritti a cura del predetto Ispettorato gli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui è consentito l'accodamento alternativo ai sensi del presente articolo.

Art. 15.

L'art. 9 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri, pure, nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è soggetto ad una tassa fissa di lire 2000 da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia, per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate ».

Art. 16.

Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonchè i relativi rimorchi, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.

Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

Art. 18.

Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta di un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche e aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TARIFFA *A*

Motocicli

Potenza in cavalli vapore	Tassa annua
Fino a 3	L. 4.000
Da oltre 3 fino a 6	» 5.500
Oltre 6	» 7.500

Motocarrozzette

Potenza in cavalli vapore	Tassa annua
Fino a 3	L. 4.500
Da oltre 3 fino a 6	» 6.000
Oltre 6	» 8.000

NB. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un quarto (1/4).

TARIFFA *AA*

Velocipedi con motore ausiliario

Cilindrata	Tassa fissa annua
Fino a 50 cm.³	L. 1.200

Motocicli leggeri

Cilindrata	Tassa annua
Oltre 50 cm.³ e fino a 125 cm.³	L. 3.000

Motocarrozzette leggere

Cilindrata	Tassa annua
Oltre 50 cm.³ e fino a 125 cm.³	L. 3.500

TARIFFA *B*

Autovetture adibite al trasporto di persone

Potenza in cavalli vapore	Tassa annua
Fino a 10	L. 7.000
» 11	» 10.000
» 12	» 12.000
» 13	» 14.200
» 14	» 18.000
» 15	» 21.000
» 16	» 24.000
» 17	» 27.000
» 18	» 30.000
» 19	» 32.000
» 20	» 36.000
» 21	» 39.000
» 22	» 42.000
» 23	» 45.000
» 24	» 48.000
» 25	» 51.000
» 26	» 54.000
» 27	» 57.000
» 28	» 60.000
» 29	» 63.000
» 30	» 66.000
» 31	» 69.000
» 32	» 72.000
» 33	» 75.000
» 34	L. 79.000
» 35	» 83.000
» 36	» 87.000
» 37	» 91.000
» 38	» 95.000
» 39	» 99.000
» 40	» 103.000
» 41	» 107.000
» 42	» 111.000
» 43	» 115.000
» 44	» 119.000
» 45	» 123.000

NB. — Per le autovetture di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente a cavalli vapore 45 aumentata di lire 5.000 (cinquemila) per ogni cavallo vapore in più dei 45.

Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

1) per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento; per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1937 la riduzione è del 60 per cento;

2) per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto (1/4); per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1937 la riduzione è ad un quinto (1/5);

3) per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40 per cento (40 %) a condizione che sulla licenza sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è adibito esclusivamente a scuola guida.

TARIFFA *BB*

Autobus adibiti al trasporto di persone

Potenza in cavalli vapore	Tassa annua
Fino a 10	L. 6.000
» 11	» 7.500
» 12	» 9.000
» 13	» 10.500
» 14	12.000
» 15	» 13.500
» 16	» 15.000
» 17	» 16.500
» 18	» 18.000
» 19	» 20.000
» 20	» 22.000
» 21	» 24.000
» 22	» 26.000
» 23	» 28.000
» 24	» 30.000
» 25	» 32.000
» 26	» 34.000
» 27	» 36.000
» 28	» 38.000
» 29	» 40.000
» 30	» 42.000
» 31	» 44.000
» 32	» 46.000
» 33	» 48.000
» 34	» 50.000
» 35	» 53.000
» 36	» 56.000
» 37	» 59.000
» 38	» 62.000
» 39	» 65.000
» 40	» 68.000
» 41	» 71.000
» 42	» 74.000
» 43	» 77.000
» 44	» 80.000
» 45	» 83.000

NB. — Per gli autobus di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 45, aumentata di lire 3.000 per ogni cavallo vapore in più dei 45.

Per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e per gli autobus adibiti al servizio pubblico su linea regolare si applica la tassa riportata nella presente tabella ridotta di un terzo (1/3).

TARIFFA *C*

Autoscafi ad uso privato
Trasporto di persone.

Potenza in cavalli vapore		Tassa annua
1	L.	940
2	»	1.140
3	»	1.345
4	»	1.555
5	»	1.770
6	»	1.985
7	»	2.310
8	»	2.645
9	»	2.980
10	»	3.325
11	»	3.685
12	»	4.060
13	»	4.550
14	»	5.055
15	»	5.555
16	»	6.095
17	»	6.635
18	»	7.300
19	»	7.980
20	»	8.675
21	»	9.535
22	»	10.425
23	»	11.500
24	»	12.680
25	»	13.895
26	»	15.135
27	»	16.635
28	»	18.075
29	»	19.850
30	»	21.560
31	»	23.425
32	»	25.325
33	»	27.275
34	»	29.275
35	»	31.325
36	»	33.810
37	»	36.310
38	»	38.810
39	»	41.310
40	»	43.810
41	»	46.310
42	»	48.810
43	»	51.310
44	»	53.810
45	»	56.310

NB. — Per gli autoscafi di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 45 aumentata di lire 2.500 per ogni cavallo vapore in più dei 45.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo vapore di potenza del motore, giusta l'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1058.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa riportata dalla presente tabella ridotta a un terzo (1/3).

TARIFFA *D*

Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri motofurgoncini, rimorchi e motofurgoncini leggeri

Portata utile del veicolo	Tassa annua — Autocarri, motocarri motofurgoncini	Tassa annua — Rimorchi
Fino a 4 quintali	L. 5.000	L. 5.500
Da oltre 4 fino a 8 q.li	» 7.000	» 7.700
» 8 » 10 »	» 9.000	» 9.900
» 10 » 15 »	» 12.000	» 13.200
» 15 » 20 »	» 17.000	» 18.700
» 20 » 25 »	» 22.000	» 24.200
» 25 » 30 »	» 27.000	» 29.700
» 30 » 35 »	» 32.000	» 35.200
» 35 » 40 »	» 37.000	» 40.700
» 40 » 45 »	» 42.000	» 46.200
Da oltre 45 fino a 50 q.li	L. 47.000	L. 51.700
» 50 » 60 »	» 52.000	» 57.200
» 60 » 70 »	» 58.000	» 63.800
» 70 » 80 »	» 64.000	» 70.400
» 80 » 90 »	» 72.000	» 79.200
» 90 » 100 »	» 82.000	» 90.200
» 100 » 110 »	» 92.000	» 101.200
Oltre 110 quintali	» 105.000	» 115.500

NB. — Per i motofurgoncini leggeri la tassa annua è di lire 4.000.

TARIFFA *E*

Rimorchi adibiti al trasporto persone

Numero dei posti	Uso privato	Noleggio rimessa e servizio pubblico di linea
Fino a 15	L. 25.000	L. 16.665
Da 16 a 25	» 37.500	» 25.000
Da 26 a 40	» 56.250	» 37.500
Oltre i 40	» 93.750	» 62.500

Visto, *il Ministro per le finanze*: VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Torino per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 1° giugno 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Torino per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dallo incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Torino, pel triennio 1951-53, i signori:

Bastai prof. Pio, medico chirurgo;

Bertocchi prof. Andrea, medico chirurgo;

Guassardo prof. Guido, pediatra;

Caldi Scalcini avv. Augusto, esperto in materie amministrative;

Celidonio dott. Clemente, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, foglio n. 244. — FERRARI

(579)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 9 dicembre 1947 e 25 marzo 1950, coi quali venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti pel triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dallo incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti, pel triennio 1951-1953, i signori:

Scoppetta prof. Gaetano, medico chirurgo,
Natali prof. Augusto, medico chirurgo;
Panara dott. Bruno, pediatra;
Mezzanotte avv. Camillo, esperto in materie amministrative:
Corridoni prof. Luigi, esperto in scienze agrarie

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 58, *foglio n.* 242. — FERRARI

(578)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1951.

Sostituzione del segretario della Commissione per l'esame delle domande di concessione di rivendita di banane all'ingrosso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO
AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1951, che bandisce un concorso per l'assegnazione delle concessioni di vendita all'ingrosso delle banane;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti in data 10 agosto 1951, registro Africa Italiana n. 1, foglio n. 363, che istituisce la Commissione per l'esame delle domande di concessione di rivendita all'ingrosso delle banane, per la scelta dei concessionari e per stabilire le quote percentuali da assegnare a ciascuno di essi;

Ritenuto opportuno di affidare le mansioni di segretario ad un funzionario dell'Azienda Monopolio Banane che non sia membro giudicante della Commissione predetta;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione istituita con il decreto interministeriale 30 giugno 1951 per l'esame delle domande di concessione di rivendita di banane all'ingrosso sono affidate all'avv. Umberto Corzino, funzionario dell'Azienda Monopolio Banane, in sostituzione del dott. Marcello Sorrentino.

Roma, addì 17 ottobre 1951

p. *Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana*
BRUSASCA

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1952
Registro Africa Italiana n. 7, *foglio n.* 16. — FLAMMIA

(655)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1952.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « A. Diaz » di Quartu Sant'Elena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione d'ispezione straordinaria eseguita da un funzionario della prefettura di Cagliari alla Cooperativa « A. Diaz » di Quartu Sant'Elena, dalla quale è emerso che l'ente ha un attivo di L. 4.57[illegible] contro un passivo di L. 15.788.553, e quindi un deficit accertato di L. 11.216.779;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella riunione del 6 novembre 1951, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 9 gennaio 1952 del Prefetto di Cagliari;

Considerato che le attività della suddetta Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti sociali, e che anzi la stessa trovasi in stato d'insolvenza;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse della massa dei creditori, di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « A. Diaz », con sede in Quartu Sant'Elena, è messa in liquidazione coatta amministrativa, a termini degli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il dott. Ottavio Murtas è nominato commissario liquidatore della Società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti, con sede in Campotosto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 febbraio 1952, i poteri conferiti al dott. Vincenzo Gentile, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti, con sede in Campotosto, sono stati prorogati al 30 aprile 1952.

(679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36-62 — Data: 23 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Barbagallo Rosario fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 4 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Zodda Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1566 — Data: 21 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Cassa di risparmio di Foligno — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1441-747 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Cassa di risparmio della Marca Trevigiana — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9050 — Data: 25 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Marsicano Carmine fu Aniello — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 29 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Presenti Bruno fu Oreste — Titoli del Debito pubblico Quietanze esattoriali — Capitale L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 16 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Spicca Carmine fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 21 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Paggi Paolina fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: — Data: 18 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Milani Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1943) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1741 — Data: 19 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Bonanno Giuseppe di Alfio — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 26 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Monterin Elena fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 4900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1203 — Data: 4 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Conti Adalgisa di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 % — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5703 — Data: 21 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Patanè Fichera Giuseppe fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data 28 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Banco di Napoli, succursale di Catanzaro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4% (1943) — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 36

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,88	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,89
» Milano	624,89	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 12 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,70
Id. 3,50 % 1902	64,40
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	94,275
Redimibile 3,50 % 1934	72,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	90,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,65
Id. 5 % 1960	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,88
1 dollaro canadese	» 623,75

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Pontedera (Pisa).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 settembre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Pontedera (Pisa);

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Pontedera, nell'ordine appresso indicato:

1) Davì dott. Guido punti 93,16 su 132
2) Conti dott. Giuseppe » 90,41 »
3) Zito dott. Ludovico » 88,06 »
4) Roccella dott. Davide » 85,62 »
5) Emiliani Nicola » 85,60 »
6) Facciolo Francesco » 84,50 »
7) Perta dott. Angelo » 83,25 »
8) Troccoli Bernardino » 83 — »
9) Macaluso Bartolomeo » 82,33 »
10) Mona Vito Nicola » 82 — »
11) Vasta dott. Rosario » 81,50 »
12) De Cesaris dott. Enrico » 80,50 »
13) Rossetti dott. Ermenegildo » 79,84 »
14) Natale dott. Antonio » 78,50 »
15) Fiorentin dott. Antonio » 76,35 »
16) Cantarini dott. Giulio (art. 180, secondo comma, legge 27 giugno 1942, n. 851) » 74,86 »
17) Abbaticchio dott. Pietro » 74,86 »
18) Rianò dott. Enrico » 74,77 »
19) Rocco Angelo » 74,70 »
20) Manzini dott. Dario » 73,31 »
21) Succi Cimentini dott. Flobert » 73,08 »
22) Di Tizio Ermanno » 72,08 »
23) Cannata dott. Vincenzo » 70,90 »
24) Sgro dott. Pietro » 70,40 »
25) Bossolo dott. Luigi » 65.97 »
26) Calvano Carlo » 65,58 »
27) D'Ermo Amato » 63,60 »
28) Grossi dott. Artemio » 59,95 »
29) De Petris Paolo » 57,50 »
30) Galli dott. Pietro » 52,04 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1952

Il Ministro: SCELBA

(632)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Olbia (Sassari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 settembre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di seconda classe (grado IV) del comune di Olbia (Sassari);

Visto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di segretario capo di seconda classe (grado IV) del comune di Olbia (Sassari), nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo punti 79,55 su 132
2. Volpe Michele » 79,50 »
3. Cavallina Egisto » 79,18 »
4. Grossi dott. Artemio » 78,95 »
5. Quadri dott. Luigi » 77,35 »
6. Giambitto dott. Giuseppe » 76,77 »
7. Di Santo dott. Angelo » 76,50 »
8. Calvi Alessandro » 76,37 »
9. Tovagliari dott. Celso » 76 — »
10. Canu Carta Gavino » 75,50 »
11. Palmas Ernesto » 74,50 »
12. Marrocu Italo » 73,22 »
13. Procaccini Pietro » 72,47 »
14. Galli dott. Pietro » 72,04 »
15. Mastrangelo rag. Domenico » 68,30 »
16. Di Pietro dott. Alfio » 68,27 »
17. Bulla Guglielmo » 67,31 »
18. Romano dott. Antonio » 63,36 »
19. Nardelli dott. Angelo » 61,93 »
20. Fornaciari dott. Raoul » 60,98 »
21. Caruso dott. Fedele » 60,09 »
22. Filigheddu Pasquale » 60 — »
23. Caimmi dott. Luigi » 59,60 »
24. Bussotti dott. Bosone » 58,19 »
25. Ferrero dott. Elvio » 57,59 »
26. Chiaramondia dott. Francesco » 56,35 »
27. Carta Giovanni » 55,22 »
28. Silvano dott. Guido » 54,10 »
29. Carusillo Luigi » 53,50 »
30. Mandanici dott. Natale » 53,19 »
31. Casazza Egidio » 52,25 »
32. Grignani Giuseppe » 50 — »
33. Clarizio Antonio » 49,62 »
34. Bortone Ugo » 48,33 »
35. Iannone Dionigi » 48 — »
36. Boccia Raffaele » 46,50 »
37. Porcu rag. Mario » 45,68 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1952

Il Ministro: SCELBA

(649)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.